



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 234 CSAT 13 del 04 gennaio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 04 gennaio 2022
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

APPELLI

Procedimenti 33/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

ENNA CALCIO S.C.S.D, Avverso la decisione adottata dal GST di inammissibilità del ricorso presentato dalla stessa relativo al Campionato di Eccellenza Girone "A" Gara EnnaCalcio/S.C.S.D. Don Carlo Misilmeri del 21.11.2021
C.U. n. 190 del 03.12.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, trasmesso anche alla controparte e successivo invio dei motivi nei termini, anch'essi trasmessi alla contro parte, l'Enna Calcio S.C.S.D., in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST e chiede in via principale che la gara in oggetto venga dichiarata irregolare per "errore tecnico" dell'arbitro e in via subordinata formula un'altra serie di richieste.

Tutte le richieste della reclamante si fondano sul presupposto che il DDG al 36° del 2° tempo avrebbe commesso un "errore tecnico" limitandosi ad ammonire il giocatore Cossentino Alberto della squadra Don Carlo Misilmeri anziché adottare il provvedimento di espulsione, avendo lo stesso, a dire della società ricorrente, commesso un evidente fallo di mano allontanando la palla "che stava terminando in fondo alla rete". L'arbitro quindi avrebbe in tal modo violato la regola 12 del Regolamento del gioco del calcio che per tale fattispecie prevede l'espulsione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il thema decidendum posto dalla reclamante è il presunto errore tecnico in cui sarebbe incorso l'arbitro non espellendo il giocatore n. 21 (Cossentino Alberto) della Società Don Carlo Misilmeri, da cui fa discendere una presunta irregolarità della gara. Sempre in via preliminare dichiara inammissibili, ai sensi degli artt. 58 e 61, comma 2 e 6, i mezzi di prova audiovisivi prodotti, in quanto il giudizio si svolge solo sulla base degli atti ufficiali di gara.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell' art. 61, comma 1, del C.G.S. "fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che al 36' del 2° tempo è stato ammonito il giocatore n. 21 Cossentino Alberto della Soc. Don Carlo Misilmeri per "*comportamento antisportivo*" in quanto "*tocca intenzionalmente il pallone con le mani per interferire o interrompere una promettente azione d'attacco*".

In relazione a quanto sopra la rappresentazione dei fatti prospettata dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e, pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha dichiarato la inammissibilità del ricorso, rientrando la fattispecie in esame nel disposto dell'art. 65, comma 1 lett. b) del C.G.S.

Del tutto privo di apprezzamento, poi, è il richiamo fatto dalla reclamante all'art. 10, comma 5, del C.G.S. dal momento che l'applicazione di tale norma da parte degli organi di giustizia sportiva manca del presupposto necessario, ossia che si tratti di "fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici".

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo perché inammissibile e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 38/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Giovanni Bertuglia****Componente Avv. Manfredi Lanza****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. CIVIS LINGUAGLOSSA (CT) Avverso squalifica fino al 06.04.2022 a carico del calciatore Di Bella Danilo Pio.

Campionato 3^a Cat. Girone "B" Gara: Civis Linguaglossa – Stella Nascente del 01.12.2021 C.U. n.26 del 9.12.2021 Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi nei termini l'A.S.D. Civis Linguaglossa, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sul presupposto che quanto descritto dal DDG nel suo referto non è attribuibile al solo Di Bella ma ad altri giocatori così come la spinta ed il calcio alla porta dello spogliatoio riservato all'arbitro.

A comprova di quanto fin qui sostenuto in via istruttoria per un verso produce una lista di svincolo da cui dovrebbe evincersi il nominativo di colui che avrebbe colpito la porta dello spogliatoio del DDG e per altro verso chiede che venga disposta l'audizione di un soggetto informato dei fatti.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della società che ha fatto tempestiva e rituale richiesta di audizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara irricevibile il proposto gravame poiché la reclamante, in violazione dell'art. 48 del CGS non ha versato il contributo di accesso alla giustizia né ne ha chiesto l'addebito sul conto campionato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara irricevibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 39/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Giovanni Bertuglia****Componente Avv. Salvatore Priola****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

CUS PALERMO (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico dell'allenatore sig. Giancarlo Ferrara ed avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Dario Carollo.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Cus Palermo – Dolce Onorio Marsala C.U. n. 206 del 14.12.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini dei motivi il CUS Palermo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi che le sanzioni così come irrogate risulterebbero non proporzionate a quanto effettivamente accaduto per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 20' del 2° t. sono stati espulsi il sig. Carollo Dario (nell'occorso

avente funzioni di capitano) per avere assunto un comportamento protestatario ed irrispettoso nei confronti del DDG e di uno degli assistenti. Nello stesso frangente è stato espulso sempre per comportamento protestatario ed irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara l'allenatore sig. Giancarlo Ferrara.

Da quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento e le sanzioni così come inflitte dal GST vanno rideterminate come da dispositivo tenendo in considerazione quanto disposto dal comma 4 dell'art. 73 delle N.O.I.F. in ordine a quanto addebitato al calciatore sig. Dario Carollo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Carollo Dario ed in due gare la squalifica a carico dell'allenatore sig. Giancarlo Ferrara.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il con tributo di accesso alla giustizia, non versato, pari a € 130,00=.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 gennaio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA